

News - 06/06/2023

Energia: estensione Crediti Imposta 2° Trimestre 2023

L. 26 maggio 2023, n. 56 – proroga, con alcune modifiche, delle misure contro il caro-energia

Si informa che la G.U. 29/05/2023, n. 124 (in allegato) pubblica la L. 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del DL 30 Marzo 2023, n.34, "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali".

In particolare viene previsto:

Gas - Riduzione IVA 5% e oneri generali per il 2° trimestre 2023

Le somministrazioni di gas metano, usato per combustione, per usi industriali e civili contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Tale aliquota viene applicata anche per eventuali importi ricalcolati, a seguito di fatture di consumi stimati, sempre riferibili anche percentualmente al 2° trimestre 2023.

Questa disposizione viene adottata anche per le forniture di servizi che si riferiscono al teleriscaldamento e all'energia termica prodotta con gas metano a fronte di un contratto di servizio energia.

Rimangono azzerate per il secondo trimestre 2023, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore gas; infine, in conseguenza della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, sono confermate solo per il mese di aprile le aliquote negative della componente tariffaria UG2C calcolate tramite requisiti specifici.

Energia Elettrica e Gas - Credito di Imposta 2° trimestre 2023

Viene confermato il Credito di imposta per l'energia elettrica e il gas anche per il secondo trimestre 2023.

A questo proposito l'impresa può accedere a questa misura se:

impresa energivora (iscritta nell'elenco 2023 pubblicato da CSEA) oppure impresa non energivora dotata di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il Credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica nel 2° trimestre 2023: per questa casistica l'incremento del costo per kWh di energia elettrica è calcolato prendendo in riferimento la variazione del prezzo unitario di combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica nel periodo di riferimento, mentre il credito di imposta è determinato sulla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale) relativa al 2° trimestre 2023.

Alle imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, la percentuale scende al 10% per le imprese non energivore.

I Crediti di imposta maturati nel 2022 (III Trimestre, Ottobre-Novembre e Dicembre), che non sono stati oggetto di compensazione o di cessione e per i quali è stata inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, dovranno essere messi in compensazione entro il 30 settembre 2023.

Credito di imposta GAS

Per accedere alla misura l'impresa può essere:

gasivora (impresa a forte consumo di gas naturale): l'impresa deve essere ricompresa tra le società che sono contenute nell'elenco 2023 pubblicato da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), criterio già in vigore rispetto alla richiesta del credito di imposta per il 1° trimestre 2023.

non gasivora: tutte le altre imprese

Inoltre, deve possedere i seguenti requisiti:

Il gas naturale consumato dall'impresa deve essere impiegato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore è riconosciuta la stessa aliquota percentuale del 20%, da applicare alle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023,

Viene inoltre confermata la possibilità alle imprese non energivore e non gasivore di richiedere, tramite pec, il calcolo dell'extra-costi del 30% e l'ammontare del Credito di Imposta, al proprio fornitore di energia elettrica o gas naturale nel caso in cui lo stesso risulti essere il medesimo nel primo trimestre 2023, primo trimestre 2019 e II trimestre 2023.

Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, deve inviare al cliente una comunicazione scritta in cui vengono riportati il calcolo dell'incremento di costo e l'importo del Credito di Imposta.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Per quanto riguarda i Crediti di imposta relativi al II Trimestre 2023, gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2023 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, unicamente per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione ad eccezione di alcune casistiche.

Le imprese che aderiscono alla misura del Credito di Imposta non potranno beneficiare della rateizzazione delle bollette.

Infine si allega altresì la nota di commento predisposta da Confindustria.

Allegati

» [Legge 56 2023](#)

» [Nota Confindustria 2 trimestre](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>